



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-05-22 Numero 22

Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2022 redatto ex metodo tariffario rifiuti di cui alla Delibera 443/2019/FIF dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA).

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11:00, presso la Sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente	MARCELLINI GABRIELE	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente	SPECA STEFANO	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Presente	DI CARLO ALBERTO	Presente
De Gregoris Cinzia	Assente	MARCOZZI STEFANO	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Presente	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente
TULINI MARIO	Assente	Di Giacomo Domenica	Presente
Cristofari Jacopo	Presente		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco dà la parola all'Ass. Marcellini, il quale illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti anno 2022 redatto ex metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/FIF. Spiega i complessi tecnicismi sottesi alla procedura di elaborazione del PEF per la TARI e le ragioni che hanno portato alla determinazione degli importi previsti per l'anno 2022. Sottolinea che, come precisato in un parere fornito da "Enti Locali", il soggetto che valida il piano è il Consiglio comunale. Infine, evidenzia che la parte del tributo TARI relativa al Comune è stata limitata al minimo, al fine di non caricare sui cittadini esborsi troppo gravosi.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi «con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria» stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la «predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"» ai sensi dell'art. 1, comma 527, lett. f), della Legge 27/12/2017, n. 205, e la «diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti» ai sensi dell'art. 1, comma 527, lett. c), della Legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce - nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei

singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, - si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Civitella del Tronto l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 s.m.i. il quale prevede che «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della Legge n. 208/2015, il quale prevede che «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;

ATTESO che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $\rho\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

RILEVATO che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: «Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020»;

RICHIAMATA, altresì, la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____ a oggetto "DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITÀ CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI VIGENTI AL 1° GENNAIO 2023" con

la quale l'ente ha determinato gli obblighi che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Comune di Civitella del Tronto e l'Unione di Comuni Val Vibrata per l'individuazione delle modalità condivise fra i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata per il supporto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2022/2025) del servizio gestione dei rifiuti solidi urbani anni 2022-2025 redatto in applicazione del Metodo MTR Arera;

VISTO inoltre che, in suddetto protocollo d'intesa, i Comuni hanno delegato l'Unione ad individuare il soggetto incaricato a supportare i singoli Comuni per la validazione del PEF come da articolo 7.4 della deliberazione del 3 agosto 2021 n 363/2021/r/rif.;

CONSIDERATA la Determinazione dell'Unione dei Comuni Val Vibrata n. 110 del 23.3.2022 in cui si affidava l'incarico a Studio Sigaudò srl di Moncalieri (Torino) il quale ha svolto la seguente attività:

- Verifica del perimetro gestionale e identificazione del gestore (o dei gestori se più di uno)
- Verifica dei costi di competenza dell'Ente.
- Verifica dei costi di competenza del gestore (o gestori se più di uno).
- Verifica formale dei PEF ricevuti dai gestori al fine di certificarne la completezza. Nello specifico si andrà a valutare:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.
- Verifica dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR2. I coefficienti e costi che devono essere individuati/definiti dal Comune, in assenza dell'Ente Territoriale Competente, sono necessari per determinare l'ammontare finale del PEF, in particolare essi assolvono alla funzione di:
 - determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: o il coefficiente di recupero di produttività; o il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; o il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - determinare il fattore di sharing sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe;
 - determinare l'ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI per la determinazione delle tariffe, sempre nei range individuati da ARERA;
 - effettuare la valorizzazione della componente di gradualità e del numero di rate nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata, la

preparazione per il riutilizzo e riciclaggi determinazione di eventuali valori di conguaglio sulle annualità e definizione del valore di subentro nel caso di avvicendamento gestionale;

- definizione dei costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

- Redazione della relazione di accompagnamento al PEF Pluriennale.
- Supporto alla validazione, prestata da un soggetto identificato tra quelli previsti dalla normativa vigente, del PEF Pluriennale (completezza, coerenza e congruità dei dati) e supporto nelle attività di trasmissione ad ARERA e nella gestione delle eventuali criticità evidenziate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente.

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall'Unione dei Comuni Val Vibrata come da protocollo d'intesa richiamato sopra in qualità di Ente delegato alla funzione di gestione e organizzazione del Servizio Associato di Igiene urbana e la successiva integrazione, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale - rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

VISTO il quesito formulato dall'ufficio tributi del Comune di Colonnella (legato da convenzione con il nostro Ente per la funzione di segretario comunale e finanziaria) a Finanza Locale Management S.R.l. che si occupa da anni di ASSISTENZA, FORMAZIONE E CONSULENZA MANAGERIALE agli enti locali e alle società di riscossione relativamente a tutto il settore delle entrate dei tributi e delle tariffe degli enti territoriali e della finanza locale in genere, e di cui si avvale il suddetto comune di Colonnella, relativamente alla competenza di validazione del PEF e la risposta Prot. 3814 del 19/05/2022 “.....*La validazione del Pef compete al Consiglio comunale con parere di regolarità tecnica e di copertura finanziaria del responsabile del settore risorse nel Comune.....*”

DATO ATTO che si può procedere alla validazione del suddetto piano finanziario data:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO, pertanto, che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2022 è pari a € 703.013,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 168.277,25, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a € 477.346,75 oltre ad €. 56.029,00 quale contributo Sisma Centro Italia 2016 per abitazioni inagibili ed €. 1.360,00 quale contributo Miur;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione assunto a prot. dell'ente al n. 4863 del 26/05/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli resi all'unanimità da parte dei Consiglieri Comunali presenti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di validare ed approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
3. di trasmettere il Piano finanziario e i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Paolucci